

Le nuove modifiche al Regolamento Emittenti: un primo passo verso la semplificazione

Contenuti

1. Offerta al pubblico e prospetto informativo
3. Operazioni straordinarie e altri obblighi informativi
4. Codici di comportamento
5. Modifiche agli Allegati al R.E.
6. Regime transitorio

Il 31 gennaio 2012 CONSOB ha pubblicato la delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012 con la quale ha apportato una serie di modifiche al testo del Regolamento Emittenti (di seguito, il "R.E.") e del Regolamento Mercati finalizzate ad alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori, riducendo gli oneri amministrativi ed economici che gravano sul mercato.

Tale delibera si presenta come un primo passo nell'ottica di un'azione di semplificazione generale che riguarderà, tra l'altro, gli emittenti titoli diffusi, le offerte pubbliche di acquisto, la trasparenza su partecipazioni rilevanti e patti parasociali, la corporate *governance* delle società di dimensioni medie e piccole nonché la gestione dell'informazione continua.

Si riportano di seguito alcune delle principali modifiche al Regolamento Emittenti apportate dalla delibera.

1. Offerta al pubblico e prospetto informativo

Al fine di ridurre i costi per gli emittenti, soprattutto per quelli di minori dimensioni, è stata semplificata la modalità di effettuazione di un'offerta al pubblico di strumenti finanziari (IPO, aumento di capitale, emissione di strumenti di debito), intervenendo in particolare sulle modalità di redazione dei prospetti informativi nonché sulle ipotesi di esenzione dalla pubblicazione degli stessi, tenuto conto anche delle novità introdotte dalla Direttiva 2010/73/CE.

Tra le altre cose, CONSOB ha:

- (a) modificato l'art. 57, Parte III, Capo II, Titolo I del R.E., determinando l'aumento da Euro 2,5 milioni a 5 milioni della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di prospetto per le offerte al pubblico nonché innalzato a Euro 75 milioni la soglia al di sotto del quale è consentito il ricorso al prospetto semplificato;
- (b) disposto l'introduzione di "pre-istruttorie" finalizzate all'approvazione dei prospetti;
- (c) individuato una lista delle informazioni-chiave da inserire - a seconda delle caratteristiche dell'offerta o dei prodotti offerti - nella nota di sintesi dei prospetti, tra le quali rientrano: una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti, una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, l'individuazione delle condizioni generali dell'offerta con precisa indicazione delle spese stimate a carico dell'investitore, imputate dall'emittente o dall'offerente, i dettagli dell'ammissione alla negoziazione nonché le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;
- (d) semplificato le modalità di pubblicazione del prospetto di cui all'art. 56 del R.E., attraverso la previsione di un obbligo generale di pubblicazione dello stesso in forma anche solo elettronica sul sito internet dell'emittente o sul sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni;
- (e) previsto, nell'ipotesi di prospetto composto da più documenti, la possibilità che i documenti che compongono il prospetto medesimo siano pubblicati e diffusi separatamente a condizione che ciascun documento indichi il luogo e le modalità per ottenere i restanti documenti;

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Federico Valle
Tel. +39 02 763741
fvalle@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

- (f) ridotto la documentazione da allegare alle comunicazioni relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e/o alla vendita di prodotti finanziari e all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Operazioni straordinarie e altri obblighi informativi

Con riferimento agli obblighi informativi gravanti sugli emittenti in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di partecipazioni, è stata introdotta, attraverso le nuove previsioni di cui agli artt. 70, comma 5-*bis* e 71, comma 1-*bis*, del R.E., una facoltà di deroga (*opt out*) all'obbligo di informativa su tali operazioni.

Anche per quel che concerne gli obblighi di *internal dealing* di cui all'art. 152-*septies* del R.E., in modifica al comma 3, è stata prevista una soglia inerente l'importo delle operazioni eseguite entro la fine dell'anno pari a Euro 5.000, al superamento della quale scatta l'obbligo di comunicazione scritta per le operazioni successive alla prima.

4. Codici di comportamento

A seguito delle modifiche apportate al R.E., è venuto meno l'obbligo di comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative all'adesione ai codici di comportamento da parte degli emittenti. Permane tuttavia l'obbligo di fornire adeguata informativa nel caso di mancata adesione da parte dell'emittente ai predetti codici.

5. Modifiche agli Allegati al R.E.

La delibera ha introdotto anche alcune modifiche concernenti gli Allegati al R.E. prevedendo, con riferimento all'Allegato 1 al R.E. sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari, la sostituzione degli Allegati 1A, 1F, 1I, 1M con i nuovi Allegati 1A, 1F, 1I, 1M, nonché abrogando gli Allegati 1N e 3C.

6. Regime transitorio

La delibera entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è pertanto previsto un regime transitorio applicabile nella pendenza della stessa.

Sul punto si precisa che, con esplicito riguardo agli artt. 70, comma 5-*bis* e 71, comma 1-*bis*, del R.E., la delibera sancisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.